

**Art. 12 – Territorialità e giurisdizione**

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea e nella Confederazione Elvetica.

**Art. 13 - Gestione della polizza**

La gestione del presente contratto e' affidata al broker di assicurazione Willis Italia Spa.  
L'Amministrazione contraente, gli Assicurati e l'Assicuratore danno atto che tutti i reciproci rapporti inerenti l'esecuzione del presente contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno tramite il suddetto broker.

|      |                                                         |               |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Data | Il Lloyd's Corrispondent<br><i>WILLIS ITALIA S.p.A.</i> | Il Contraente |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|

Si approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. :

A – Condizioni di garanzia

- Art. 4 Esclusioni

B – Condizioni contrattuali

- Art. 6 Recesso del contratto
- Art. 9 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
- Art. 12 territorialità e giurisdizione

|               |
|---------------|
| Il Contraente |
|---------------|

Al verificarsi di un sinistro, ed entro il 30° giorno successivo dalla comunicazione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R.

In tale caso la garanzia prestata con il presente contratto avrà valore per ulteriori 60 gg. dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, qualora a recedere sia stato l'Assicuratore, lo stesso rimborserà il rateo di premio relativo, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

#### **Art. 7 – Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell'Assicurato.

Successivamente alla denuncia, l'Assicurato, dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società incaricata della gestione della polizza, di cui all'art. 13, tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia

#### **Art. 8 - Variazione del rischio**

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Amministrazione contraente che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto.

#### **Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore e nei termini dell'art.1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

#### **Art. 10 – Coesistenza di altre assicurazioni**

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

#### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione contraente.

## B - CONDIZIONI CONTRATTUALI

### Art. 1 – Contraenza

Il presente contratto viene stipulato dall'Amministrazione contraente ex art. 1891 del Cod. Civ. per conto degli Assicurati.

### Art. 2 - Costituzione del premio

Il premio viene conteggiato moltiplicando i premi unitari convenuti per il numero degli Assicurati rientranti in ciascuna delle categorie funzionali riportate nell'allegata "scheda di copertura".

### Art. 3 - Regolazione del premio

Qualora nella scheda di copertura allegata alla presente polizza i destinatari dell'assicurazione siano indicati soltanto numericamente e per singole categorie/tipologie funzionali o di carica e costituiscono la totalità degli appartenenti a tali categorie/tipologie:

- la copertura è estesa automaticamente anche ad altri, nuovi, soggetti rientranti nelle medesime categorie/tipologie;
- il premio complessivo è pertanto soggetto ad una regolazione pro-rata, calcolata sulla base dei dati consuntivi comunicati dall'Amministrazione contraente alla scadenza del contratto. Tale comunicazione dovrà essere fatta, anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni;
- eventuali riduzioni del numero degli Assicurati intervenute nel corso del periodo assicurativo non comportano il venir meno della copertura fino alla scadenza dello stesso periodo, secondo quanto normato dal precedente punto A.3, e pertanto ciò non comporterà alcun conguaglio. Eventuali sostituzioni di Assicurati che non producano variazioni numeriche o di categoria/tipologia di appartenenza, non comportano variazione del premio;
- l'Amministrazione contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, la cui identificazione avverrà attraverso la documentazione ufficiale in possesso dell'Amministrazione stessa.

Qualora l'Amministrazione contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli Assicurati, l'Assicuratore riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

### Art. 4 - Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'Amministrazione contraente pagherà all'Assicuratore:

- al perfezionamento del presente contratto, il premio riferito alla prima rata ai sensi dell'art.1901 c.c.;
- entro 30 giorni dalla presentazione della eventuale appendice, i relativi conguagli di premio di cui al precedente art. 3.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

### Art. 5 - Scadenza del contratto

Il presente contratto ha termine alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione tra le parti.

### Art. 6 - Recesso dal contratto

Le estensioni di cui alla presente lettera B.1 non sono operanti:

- qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni – non riconducibili alle varianti oggetto della garanzia prevista dal punto B.1b) che precede - derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- relativamente alle responsabilità dell'Assicurato conseguenti alle attività attinenti i lavori di montaggio degli impianti specificamente connessi alle attività industriali che si svolgono negli stabilimenti, con riferimento alla loro costruzione.

## **B.2 - Attività di cui al d. lgs. n. 626/1994**

La copertura assicurativa vale anche per le responsabilità facenti capo agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti loro ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

## **B.3 - Attività di levata protesti cambiari**

La copertura assicurativa vale anche per la responsabilità dei Segretari comunali nell'esercizio dell'attività di levata dei protesti cambiari.

## **B.4. - Attività svolte presso altri enti**

La copertura assicurativa vale anche per le attività connesse all'esercizio di funzioni o di cariche ricoperte dagli Assicurati in nome, per conto e/o in rappresentanza della Amministrazione contraente, presso i soggetti pubblici indicati nella scheda di copertura allegata.

## **B.5 - Sanzioni tributarie**

La copertura assicurativa vale anche per le perdite patrimoniali derivanti alla Amministrazione contraente da sanzioni tributarie irrogate agli Assicurati a norma del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni e integrazioni, delle quali l'Ente si è assunto il debito, con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del citato decreto legislativo.

Dalla presente garanzia – che è prestata fino a concorrenza, per ciascun assicurato, dell'importo massimo per sinistro di €. 50.000 e, per ogni periodo assicurativo, di €. 200.000 – sono escluse le violazioni commesse con dolo o colpa grave.

Qualora ci si trovi nelle condizioni di cui alla lettera a) del punto A.5, i risarcimenti verranno effettuati con una franchigia di €. 1.000 per sinistro.

Il massimo esborso che può derivare all'Assicuratore dalla presente polizza per tutta la durata del contratto, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva, non potrà comunque superare il massimale globale indicato nella scheda di copertura allegata al presente contratto.

Inoltre, solo se specificatamente previsto nella scheda di copertura:

- a) i risarcimenti, relativi a ciascun sinistro e a ciascun assicurato, verranno effettuati con detrazione di un importo pari al 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di €. 1.000,00 ed il massimo di €. 25.000,00;
- b) l'importo massimo del risarcimento non potrà comunque superare il 20% del massimale convenuto per i danni connessi o derivanti da:
  - attività di gestione del personale;
  - mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigiane o di servizi.

## B - ESTENSIONI DI GARANZIA

Fermo quanto previsto dalla "Garanzia Base" di cui alla precedente lettera A e nell'ambito dei massimali convenuti di cui al punto A.5, per gli Assicurati specificati nella scheda di copertura allegata valgono anche le ulteriori garanzie previste, per ciascuno di essi, tra quelle di seguito indicate.

### B.1 - Attività tecniche

**B.1a)** - La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di:

- progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e/o integrazioni, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti dal citato decreto legislativo, svolte per conto dell'Ente contraente;
- "responsabile del procedimento" di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 e relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni,

e comprende anche:

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;

3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

**B.1b)** - Nell'esercizio dell'attività di cui al punto B1a) la copertura assicurativa e' estesa al maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e/o integrazioni, entro il limite percentuale del costo di costruzione dell'opera progettata stabilito dalla vigente normativa.

**A.4 - Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore;
- b) verificatisi in relazione a fatto doloso dell'Assicurato;
- c) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- d) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, ad eccezione di quelli derivanti da azione di rivalsa da parte della Amministrazione contraente non connessi o conseguenti all'esercizio di attività professionale medica o paramedica.
- g) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art. 594 C.Pen.) e diffamazione (art. 595 C.Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.
- h) connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente di qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
  - 1) Guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
  - 2) Qualsiasi atto di terrorismo;

Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.

Con questa appendice si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

Se i Sottoscrittori dovessero ritenere che in virtù di questa appendice, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- 1) le estensioni di garanzia di cui alla successiva lettera B, se non espressamente previste nell'allegata scheda di copertura;
- 2) i danni connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali l'Assicurato e/o l'Amministrazione contraente abbiano già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 3) le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato, fatto salvo quanto previsto al successivo punto B.5.

**A.5 - Massimale di garanzia**

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro e per la durata del contratto, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia, indicato nella scheda di copertura allegata al presente contratto.

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLE RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI ENTI PUBBLICI****CONDIZIONI DI GARANZIA****A - GARANZIA BASE****A.1 - Destinatari dell'assicurazione**

Destinatari della presente copertura assicurativa, di seguito denominati Assicurati, sono i soggetti indicati nella scheda di copertura allegata, in servizio o in carica presso l'Amministrazione contraente nel corso della durata del contratto.

In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di coloro che ne fanno le veci, o che ricoprano il posto in via temporanea.

**A.2 - Oggetto dell'assicurazione**

L'Assicuratore si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia di cui al punto A.5, a tenere indenne l'Assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'Amministrazione contraente e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e/o della carica ricoperta presso l'Amministrazione contraente, che hanno cagionato ad essi un danno.

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

**A.3 – Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia**

L'assicurazione è operante, conformemente alla soluzione scelta dal contraente tra quelle qui di seguito elencate, per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto e:

**1<sup>a</sup> soluzione**

antecedentemente senza alcun limite temporale, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta (e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore) entro i due anni immediatamente successivi alla scadenza del contratto, e comunque entro i due anni dalla cessazione dalla carica e/o dalla funzione se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale.

**2<sup>a</sup> soluzione**

nei due anni antecedenti, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta (e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore) entro i cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del contratto, e comunque entro i cinque anni dalla cessazione dalla carica e/o dalla funzione se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale.

**3<sup>a</sup> soluzione**

antecedentemente senza alcun limite temporale, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta (e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore) entro i cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del contratto, e comunque entro i cinque anni dalla cessazione dalla carica e/o dalla funzione se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale.

Ai fini dell'efficacia retroattiva prevista per tutte e tre le soluzioni sopraindicate, la garanzia vale anche per i danni derivanti da fatti, atti od omissioni eventualmente posti in essere nell'esercizio di cariche ricoperte e/o di funzioni svolte dagli Assicurati presso l'Amministrazione contraente diverse dalle attuali.

In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.